

## **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN PIAZZA IV NOVEMBRE**

### **ART. 1 - Ambito di applicazione.**

Il presente regolamento, in attuazione del disposto di cui all'art. 12 della L.07.08.1990 n. 241, dei principi sanciti dallo Statuto del Comune di Casalmorano, unitamente al Regolamento per la locazione e concessione dei beni immobili Comunali adottato con delibera del C.C. n. 28 del 22/09/2010 disciplina la concessione in uso dei locali comunali posti al piano terreno del Palazzo Comunale con ingresso indipendente dalla Piazza IV Novembre a Enti, Organismi partecipativi e Associazioni.

### **ART. 2 - Soggetti legittimati alla richiesta d'uso dei locali**

1. Possono chiedere l'uso dei locali di cui all'art. 1 tutte le Associazioni ed Enti iscritti nello specifico Albo Comunale quali:

- a) Associazioni culturali, sportive, di tempo libero, di volontariato sociale;
- b) Enti no profit, Onlus disciplinate dal D. Lgs. n. 460 del 04.12.1997;
- c) Associazioni di volontariato (costituite ai sensi dell'art. 3 della L. 11.08.91, n. 266);
- d) Gruppo volontari Protezione civile.

2. Rimane salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di disporre dei locali, indipendentemente da eventuali concessioni rilasciate a terzi, qualora se ne verifichi lo stato di necessità per l'Ente, previa tempestiva comunicazione al concessionario interessato.

### **ART. 3 - Esclusioni**

1. I locali non possono venire utilizzati per attività aventi scopo di lucro, salvo che vengano riconosciute dall'Amministrazione Comunale di pubblico interesse.

2. Sono altresì escluse le attività che contrastino con le vigenti norme in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, o svolte in contrasto con le leggi dello Stato nonché con le disposizioni locali.

### **ART. 4 - Modalità di concessione dei locali**

1. La concessione a titolo gratuito per l'utilizzo dei locali di cui all'art. 1 è subordinata alla sottoscrizione della specifica Convenzione adottata dalla Giunta Comunale da formalizzarsi tra l'Amministrazione e l'Associazione stessa.

2. I locali di cui all'art. 1 sono concessi, previa apposita domanda da redigersi attraverso specifici moduli in dotazione presso i competenti Uffici Comunali come previsto al successivo art. 6.

3. I locali sono concessi ai soggetti interessati di cui all'art. 2 che ne faranno richiesta, secondo il calendario presentato e recepito nell'atto di concessione.

4. L'accesso ai locali avviene previa consegna delle chiavi di accesso al soggetto destinatario, con le modalità sotto specificate.

5. Le chiavi vengono consegnate al concessionario previa sottoscrizione del verbale di consegna nel quale il Legale Rappresentante o Responsabile dell'Associazione/Ente dichiara di conoscere ed attenersi a quanto previsto dal presente regolamento.

6. Le chiavi vengono rilasciate e concesse al Legale Rappresentante fino alla scadenza della concessione.

### **Art. 5 – Responsabilità ed obblighi del Concessionario per l'utilizzo dei locali**

1. Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, ai locali ed agli arredi degli stessi nei periodi di durata della concessione.

2. Il concessionario, nel fruire dei locali, si assume l'obbligo di rispettare, oltre al presente Regolamento, le normative relative alla sicurezza.

3. In ogni caso il concessionario è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali di cui ha ottenuto concessione dell'utilizzo e della difformità d'uso, per la quale risponde al Comune, nel caso in cui all'Ente derivi, in qualsiasi modo, un danno.

4. Il concessionario ha inoltre i seguenti specifici obblighi:

- custodire con il massimo scrupolo le chiavi concesse per l'apertura dei locali;
- divieto assoluto di consegnare le chiavi a soggetti terzi che non siano associati;
- divieto assoluto di duplicare le chiavi. Qualora fossero riscontrate responsabilità in tal senso, spetta al concessionario, fermo restando ulteriori provvedimenti a suo carico, l'onere di rimborso delle spese sostenute per il cambiamento dei sistemi di chiusura;
- obbligo di custodire i locali mentre è in corso l'uso;
- obbligo di spegnere il sistema di illuminazione ed eventualmente il sistema di riscaldamento nonché di provvedere al ripristino del funzionamento dell'eventuale sistema di allarme qualora presente, prima di chiudere i locali;
- divieto di manomettere o modificare gli impianti di riscaldamento o di illuminazione.
- obbligo di lasciare i locali nelle stesse condizioni in cui si sono trovati prima dell'utilizzo;
- obbligo di avvisare senza ritardo il Comune di eventuali problemi/danni ai locali riscontrati nell'apertura e nell'utilizzazione dei locali;
- i danni arrecati durante l'uso dovranno essere comunicati prontamente al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, con la specificazione dei motivi che li hanno provocati. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale provvederà, ad accertare l'entità dei danni, alle necessarie riparazioni nonché all'eventuale recupero delle spese.
- nel caso in cui il concessionario arrechi danni al locale e non comunichi tale situazione al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, qualora il danno venga con certezza attribuito al concessionario, sarà posta a suo carico la spesa necessaria per il ripristino del locale e si procederà all'esclusione dell'inadempiente dal godimento futuro dei locali, come previsto all'art. 8.
- Il concessionario garantisce la moralità, il corretto comportamento ed il rispetto dell'ambiente.
- È fatto obbligo ai concessionari di osservare con la massima scrupolosità le norme igienico sanitarie ed in particolare il divieto di fumare previsto dall'art. 1 della Legge 11.11.1975, n. 584.
- È fatto obbligo, al termine della concessione, di riconsegnare le chiavi ed i locali nelle condizioni in cui il concessionario li aveva ricevuti al momento della consegna.

#### **ART. 6 – Modalità della richiesta**

1. La domanda di concessione per l'utilizzo dei locali di cui all'art. 1 dovrà essere presentata per iscritto, indirizzata al Sindaco, su specifico modulo in dotazione presso i competenti Uffici Comunali e compilata da parte del legale rappresentante o responsabile dell'Associazione.

2. La Giunta Comunale preso atto della richiesta e verificate le caratteristiche dell'Associazione richiedente provvederà a deliberare l'autorizzazione al Sindaco per la sottoscrizione della convenzione di cui all'art.4.

#### **ART. 7 - Norme generali per la concessione dei locali**

1. Nei locali deve essere garantito l'ordine e la pulizia e non deve essere lasciato alcun oggetto al termine dell'utilizzo.

2. La concessione è vincolata all'utilizzo esclusivo per le finalità per le quali l'uso dei locali sono stati concessi.

3. È fatto divieto di apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali e impianti, nonché di collocare all'interno attrezzature o quant'altro, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

4. Per la conservazione di eventuale materiale e arredo in dotazione ai locali, sarà responsabile il concessionario.

5. È fatto divieto ai soggetti che utilizzano i locali di cui all'art. 1, comma 2, depositare presso gli stessi, senza l'esplicita autorizzazione del Comune, materiale di vario tipo, anche a titolo provvisorio. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità riguardante la sottrazione o il deterioramento del materiale indebitamente depositato nella struttura.

#### **ART. 8 – Sospensione e revoca della Concessione e casi particolari di diniego**

1. Il Sindaco può sospendere o revocare la concessione, in ogni momento, per motivate ragioni di interesse pubblico, nel rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla Legge n. 241/1990 e fatti salvi i casi di eccezione da questa previsti.

2. La concessione può, inoltre, essere sospesa o revocata per constatate irregolarità nell'utilizzo, con osservanza delle norme richiamate nel comma precedente.

3. La concessione può essere negata quando il soggetto richiedente abbia reiteratamente utilizzato dei locali o delle strutture in maniera difforme dall'atto di concessione e/o dal presente Regolamento.

#### **ART. 9 - Ispezioni e verifiche**

Durante la concessione l'Amministrazione Comunale, anche per mezzo di tecnici designati, avrà in ogni momento diritto di effettuare qualsiasi verifica riguardante la manutenzione, l'uso e/o la conservazione dei locali e quanto in essi contenuto.